

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2726 del 25/05/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO AREA PORTUALE PER DIPORTO NAUTICO E INIZIATIVE TURISTICO-RICREATIVE IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: COMUNE DI FERRARA. PRATICA: FEPPT0730.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2810 del 25/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO AREA PORTUALE PER DIPORTO NAUTICO E INIZIATIVE TURISTICO-RICREATIVE.

COMUNE: FERRARA (FE).

CORSO D'ACQUA: PO DI VOLANO

RICHIEDENTE: COMUNE DI FERRARA.

PRATICA: FEPPT0730.

LA DIRIGENTE

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) il R.D. 08/06/1911, n. 823, “Dichiarazione di navigabilità dell’Idrovia Ferrarese”; il R.D. 11/07/1913, n. 959 “Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione” e s.m.i.; il D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, “Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all’elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823” e s.m.i.; il R.D. 09/12/1937, n. 2669, “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”; il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”

- aggiornato al D.L. n. 133/2014, il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “Regolamento per la Navigazione Interna”;
- la DGR n. 1400/2013 “Approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna” modificata dalla DGR n. 2285/2015 “Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna” e modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 “Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”;
 - la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
 - la DGR n. 1296/2013 “Disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”, modificata da ultimo dalla DGR 87/2018 “Revisione canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art.20, comma 5 della L.R. 7/2004”.
 - la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la D.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la D.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla D.D.T. Arpae n. 577/2020; la D.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATO il documento Rep. n. 1362 del 22/11/1988 stipulato tra il comune di Ferrara C.F. 00297110389 e la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379, per l'utilizzo dell'area portuale 'Darsena di San Paolo', della durata di 35 anni (scadenza il 25/04/2022);

PRESO ATTO che A.R.N.I. con nota di Rep. n. 493 del 16/10/2006, dispone una modifica della superficie di spazio acqueo riducendolo alla sola fascia antistante la darsena;

RICHIAMATA la determinazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna n. DET-AMB-2019-478 del 01/02/2019 con la quale è stata variata la succitata concessione;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 13/03/2020 e assunta a prot. n. PG/2020/0041392 del giorno 16/02/2020, l'Ing. Capozzi Luca, C.F. CPZLCU59C02D548U, in qualità di Dirigente del Comune di Ferrara, C.F. 00297110389, con sede in Piazza Municipale 2 in Comune di Ferrara, ha presentato, corredata dagli elaborati tecnici, istanza di variante della concessione ad uso area portuale per diporto nautico e iniziative turistico-ricreative, con la realizzazione di un manufatto di

scarico acque meteoriche in alveo di servizio alla darsena, il cui iter amministrativo è giunto sino all'invio dello schema dell'atto integrativo della concessione e per il quale non è giunto riscontro entro i termini;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 13/01/2022 registrata al PG/2022/0004823 con cui il Settore Opere pubbliche - Patrimonio Servizio Beni Monumentali e Patrimonio del Comune di Ferrara, c.f. C.F. 00297110389, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con Rep. n. 1362 del 22/11/1988 stipulato tra il comune di Ferrara C.F.00297110389 e la Regione Emilia-Romagna C.F 80062590379, rilasciata con D.C.R. 1607/1987, integrata con nota di rep. n. 493 del 16/10/2006 dell'A.R.N.I. e modificata con determinazione dirigenziale di A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2019-478 del 01/02/2019;

PRESO ATTO della ulteriore richiesta pervenuta in data 04/02/2022 al Prot. PG/2022/0018196, da parte del Settore Opere pubbliche - Patrimonio Servizio Beni Monumentali e Patrimonio del Comune di Ferrara con la quale si chiedeva di unificare le due istanze presentate in data 16/03/2020 (variante) e in data 13/01/2022 (rinnovo);

DATO ATTO che con nota prot. PG/2022/0060736 del 12/04/2022, si è assentita la richiesta di unificare le due istanze presentate in data 16/03/2020 assunta al prot. Arpae PG/2020/0041392 e in data 13/01/2022 assunta al prot. Arpae PG/2022/0004823;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 12/12/2022 al Prot. PG/2022/0202514, da parte del Settore Opere pubbliche - Patrimonio Servizio Beni Monumentali e Patrimonio del Comune di Ferrara con la quale si chiedeva lo stralcio di una superficie pari a 680,00 mq di spazio acqueo coincidente con l'area di attracco della motonave "Sebastian Pub" e dello spazio acqueo adiacente la detta motonave di mq 464,00 precedentemente richiesti in rinnovo, mediante quindi espressa rinuncia del medesimo Comune;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 118 del 27/04/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n.1753 del 11/06/2020 nota prot. PG/2020/0084853 del 12/06/2020);
- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n.158 del 19/01/2023 nota prot. PG/2023/0012493 del 24/01/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art. 8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale in data 14/02/2023;
- le spese istruttorie relative alla variante in data 04/03/2020;
- le spese istruttorie relative al rinnovo in data 04/04/2023;
- quanto dovuto per il canone per l'anno 2023, in data 24/02/2023;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire il rinnovo con variante al Comune di Ferrara c.f./P.Iva 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio, 2 nel Comune di Ferrara, fatti salvi i diritti di terzi, della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in sinistra idraulica del corso d'acqua Po di Volano denominata "Darsena di San Paolo", in Comune di Ferrara (FE), così catastalmente descritte:

FOGLIO	N.	SUPERFICIE MQ	PROPRIETA'
160	1618	260,00	DEMANIO DELLO STATO RAMO ANTICO
160	54	4.700,00	DEMANIO DELLO STATO OO.II.DI 2^ CATEGORIA
160	S.N.	19.480,00	ACQUA PUBBLICA

ad uso area portuale per diporto nautico e iniziative turistico-ricreative, con la realizzazione di n. 2 manufatti di scarico acque meteoriche in alveo Ø800 di servizio alla darsena, codice pratica FEPPT0730;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2041**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/05/2023 (PG/2023/0089771 del 23/05/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 14.597,58 euro;
5. di dare atto che la somma pari a euro 8.868,05 versata in eccesso per i canoni 2022 e 2023, viene considerata quale anticipo sui canoni dovuti per le annualità successive al 2023;
6. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato dalle normative richiamate in premessa;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione entro il medesimo termine e relative ricevute del pagamento effettuato;
10. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Ferrara c.f./P.Iva 00297110389 con sede legale in Piazza del Municipio, 2 nel Comune di Ferrara (cod. pratica FEPPT0730).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg 160 mappali 1618, 54 e acqua pubblica prospiciente agli stessi mappali del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 4.960,00 di spazio a terra e mq 19.480,00 di spazio acqueo, è destinata ad uso area portuale per diporto nautico e iniziative turistico-ricreative, sulla quale insistono di n. 2 manufatti di scarico acque meteoriche in alveo Ø800 di servizio alla darsena.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 14.597,58 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario è esente dal pagamento del deposito cauzionale.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le eventuali imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il Concessionario, in conformità all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'Autorità competente. Può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione, sempre previa autorizzazione dell'Autorità competente.
4. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità Demaniale, che provvederà alla pubblicazione della relativa domanda con le modalità previste dall'art. 13. Per qualsiasi richiesta di subingresso il concessionario uscente è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, a documentare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche possono trasferirsi per successione per causa di morte agli eredi del concessionario; questi ultimi, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla morte del titolare, devono chiederne la conferma all'Autorità demaniale, la quale, con provvedimento

motivato, decide se proseguire o revocare il rapporto concessorio, tenendo conto, tra l'altro, se per la conclusione dello stesso erano stati determinanti aspetti fiduciari o ragioni attinenti all'idoneità tecnica ed economica della persona del concessionario. Le concessioni possono trasferirsi altresì in conseguenza di operazioni di fusione, scissione, trasferimento e affitto di azienda o di ramo di azienda, previa autorizzazione dell'Autorità demaniale.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale oltre che quelli per il ripristino dei luoghi in base alle prescrizioni da stabilire da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1753 del 11/06/2020 nota prot. PG/2020/0084853 del 12/06/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con n. 2 manufatti di scarico acque meteoriche Ø800, ubicati in sponda sinistra del Po di Volano, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati presentati. E' allegato parte integrante a questo Atto l'elaborato con le fasi operative di posizionamento dei manufatti di scarico e la relazione tecnica.

2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente allibrata alla part. 54 (demanio idrico) del fg. 160 del Comune di Ferrara.

3. Qualora il corpo idrico provochi erosione nei punti di scarico o arrechi comunque danni alla banchina dovrà essere realizzato (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) un intervento di sistemazione a proprie cure e spese.

4. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, Comune di Ferrara; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. Il Richiedente (Comune di Ferrara) è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente, e/o a Terzi, qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

7. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

9. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 158 del 19/01/2023 nota prot. PG/2023/0012493 del 24/01/2023 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

"1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico poste in sinistra idraulica del Po di Volano e di una porzione di specchio acqueo del medesimo corso d'acqua, per

l'utilizzo della Darsena di San Paolo in Comune di Ferrara, così come indicato nell'elaborato grafico allegato, parte integrante del presente atto.

2. Le aree interessate sono catastalmente ubicate al fg 160 part. 54 e 1618(demanio idrico) e alla particella acqua pubblica del medesimo foglio del Comune di Ferrara.

3. Il Comune di Ferrara, richiedente, dovrà provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al buon mantenimento di tutte le aree in concessione.

4. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. È espressamente vietato eseguire, nelle aree date in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, estranee all'uso per cui è concessa.

6. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

7. Il Comune richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'utilizzo dell'aree oggetto di concessione dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Se dovessero verificarsi danni alle pertinenze del corso d'acqua, codesto Comune dovrà riparare i danni a proprie cure e spese. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ufficio.

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblica incolumità, questo Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e

di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

9. In caso di necessità di intervento per fini di sicurezza idraulica e della navigazione, questo Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di sospendere la concessione con eventuale interdizione di accesso e uso delle aree e dello specchio acqueo.

10. L'Agenzia non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. Resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

11. Il Richiedente è consapevole che sulla banchina della darsena, essendo a quota inferiore a quella di sicurezza, vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. Pertanto, in caso di allagamento dell'area, sarà cura del Comune richiedente la verifica della funzionalità degli impianti presenti ai fini della pubblica incolumità.

12. Trattandosi di un'area esposta a possibili allagamenti, qualsiasi opera e intervento che il Richiedente dovesse effettuare all'interno dell'intera area della Darsena di San Paolo dovrà essere autorizzato da questo Ufficio, in qualità di Autorità idraulica. 13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, di sicurezza ed igiene dei lavoratori, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito /dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.